

CC n. 15 del 25.03.2003: esame ed approvazione Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista.

IL SINDACO

Dà atto che il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, è ormai superato dalla nuove disposizioni legislative introdotte con le Leggi n. 1142, del 23/12/1970, n.1 del 4.01.1990 e n. 54 del 9.12.1992;, e L.R. n. 54/92

Che si rende pertanto indispensabile provvedere all'adeguamento dello stesso;

Che per motivi di organicità è stata predisposta, dal Responsabile del servizio, una nuova bozza di Regolamento;

Provvede quindi a dare lettura delle principali modifiche intervenute, dando atto che il Regolamento in esame ha riportato il parere favorevole della Commissione Consultiva Comunale con richiesta di riduzione modifica della distanza minima da rispettare per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio da 150m a 50m, ed il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 1 della L. 161/1963 e s.m. e all'art. 3 della L. 1142/1970;

Dopo di che dichiara aperta la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la premessa del Sindaco;

Visto ed esaminato il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, predisposta dall'Ufficio responsabile, in conformità alla normativa vigente;

Dato atto che il Regolamento in argomento ha riportato il richiesto parere della Commissione Consultiva Comunale con la richiesta di riduzione della distanza minima da rispettare per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio, da 150m a 50m, nonché il parere della Commissione Provinciale per l'artigianato,

Ritenuta la proposta di riduzione della distanza minima per il rilascio delle relative autorizzazioni, meritevole di accoglimento;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il T.U. n. 267/2000;

Viste le LL. n. 1142, del 23/12/1970, n.1 del 4.01.1990 e n. 54 del 9.12.1992;

Vista la L.R. n. 54/92;

Con voti favorevoli n. 9 su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista , in sostituzione del precedente ormai superato dalla vigente normativa, allegato alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1970 N. 1142, DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990 N. 1 E DELLA
LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1992 N. 54**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 25.03.2003 esecutiva dal _____

INDICE

- Articolo 1 - Autorizzazione all'esercizio
- Articolo 2 - Autorizzazione: limiti
- Articolo 3 - Autorizzazione: requisiti, procedure
- Articolo 4 - Commissione Comunale
- Articolo 5 - Distanza fra esercizi
- Articolo 6 - Provvedimenti di accoglimento e di diniego
- Articolo 7 - Superfici minime dei locali
- Articolo 8 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate
- Articolo 8 bis - Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio
- Articolo 8 ter - Altre disposizioni igienico sanitarie
- Articolo 9 - Subingresso
- Articolo 10 - Chiusura per ferie - Sospensione e decadenza - Cessazione
- Articolo 11 - Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari - Dichiarazione annuale attività
- Articolo 12 - Vigilanza - Sanzioni
- Articolo 13 - Norme transitorie e finali

ARTICOLO 1 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista sono disciplinate dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. E' necessario il possesso dell'autorizzazione amministrativa per svolgere le attività predette sia in luogo pubblico, sia in luogo privato (alberghi, ospedali, case di cura, palestre, convivenze, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, circoli privati e discoteche, compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica dell'impresa).

3. L'autorizzazione è rilasciata per una o più delle seguenti tipologie:

- a) **Barbiere.** L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività solo per uomo e riguarda il taglio dei capelli e della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.
 - b) **Parrucchiere.** L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività indifferentemente su uomo e donna, e riguarda il taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare teso al mantenimento e miglioramento dell'aspetto estetico della cute, ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetica.
 - c) **Estetista.** Tale autorizzazione consente l'attività di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (allegato A alla Legge e al presente regolamento) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima Legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comunque soggette al presente Regolamento e pertanto a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 54/92, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla L. 1/90, ivi comprese il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento.
4. L'autorizzazione è valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati.

ARTICOLO 2 - AUTORIZZAZIONI: LIMITI

- 1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2. Le stesse attività possono essere autorizzate anche se svolte in locali di abitazione dell'esercente a condizione che il richiedente ottenga la prescritta autorizzazione sanitaria di cui all'art. 8 del presente Regolamento, e consenta i controlli da parte degli Organi competenti; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico. Possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, palestre e discoteche, sempreché sia stata rilasciata apposita autorizzazione amministrativa nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge 23.12.1970, n. 1142, e della Legge 4.1.1990, n. 1, e soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati.

3. Gli esercenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi.

4. Negli esercizi disciplinati dal presente Regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.

5. Le attività di cui al presente Regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa Comunale, a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi a norma del successivo art. 3 comma 1 con esclusione delle lettere d), e) e dei commi 2 e 3 con istanza al Sindaco, da presentarsi almeno 20 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della relativa Qualifica Professionale. 1

In occasione di manifestazioni organizzate da Enti o Associazioni a scopo umanitario, è sufficiente una comunicazione al Sindaco da parte degli interessati.

6. I Barbieri e Parrucchieri possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico come previsto dal comma 2 dell'art. 9 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1.

7. Le imprese artigiane esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono vendere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, indipendentemente dal possesso di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio.

ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE: REQUISITI, PROCEDURE

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate all'articolo 1, o al trasferimento di esercizi preesistenti, o all'aggiunta o modifica di attività, è rilasciata dal Comune, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisito soggettivo previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, requisito dalla regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della Camera di Commercio;
- b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi (art. 8 e seguenti);
- c) Il requisito della qualificazione professionale che deve sussistere:
 - in caso di impresa individuale in capo al richiedente;
 - in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985, n.443, come modificato dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);
 - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo all'unico socio;
 - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo ai soci accomandatari;
 - in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda, la quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (es. malattia):
- d) della distanza minima, come precisato al successivo art. 5, dagli esercizi con medesima tipologia;
- e) superficie minima dei locali a norma del successivo art. 7.

2. Una persona fisica non può essere intestataria, quale titolare o Direttore d'Azienda, di più di una autorizzazione. In deroga, può tuttavia essere rilasciata ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.

3. In caso di impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. Ad una stessa società artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/85

1 (Sospese con Determinazione della Regione Piemonte n.377 del 20/12/2001 le procedure di rinnovo/ rilascio del libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri ed estetista da parte delle ASL)

e 133/97, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio, in locali distinti e separati anche se comunicanti, con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa, purché ci si trovi in presenza delle qualifiche professionali per tutte le attività svolte.

In tal caso le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione alle seguenti condizioni:

a) in caso di subingresso vi è l'obbligo di trasferimento di sede dell'attività ceduta,

b) che siano rispettati tutti i requisiti indicati nel successivo art. 5.

5. Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più della attività autorizzate, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa per tali attività con applicazione delle norme di cui al successivo art. 10.

6. In caso di subingresso in esercizi con più attività (barbiere, parrucchiere ed estetica), tutte le qualificazioni professionali dovranno sussistere in capo al richiedente o ai soci; nel caso in cui manchi la qualificazione per una o più delle attività, si applicano le norme di cui al successivo art. 10, in materia di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione.

ARTICOLO 4 - COMMISSIONE COMUNALE

1. La Commissione consultiva è composta da:

- il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- un rappresentante delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria dei barbieri;
- un rappresentante delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria dei parrucchieri;
- un rappresentante delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria degli estetisti;
- un rappresentante dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- (il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente sul territorio o suo delegato;) sospeso 2
- l'Assessore Delegato Polizia Municipale Corpo dei Vigili Urbani;
- un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato.

2. La funzione di Segretario della Commissione è svolta da un funzionario del Settore Amministrativo competente.

3. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica quattro anni: i suoi membri possono essere rieletti.

4. I rappresentanti delle categorie artigianali e dei sindacati sono designati dalle relative organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti, nel corso del quadriennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissione o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive; in caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.

6. La riunione della Commissione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta: in caso di parità prevale il voto del presidente.

8. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a:

- redazione del regolamento e sue modifiche,
- rilascio di nuove autorizzazioni e richieste di subentro e trasferimento;
- adozione di provvedimenti di annullamento, revoca e decadenza delle autorizzazioni;
- ogni questione riguardante le attività di barbiere, parrucchiere ed estetica per cui si ritenga opportuno procedere alla sua convocazione.

ARTICOLO 5 - DISTANZA TRA ESERCIZI

1. La distanza minima da rispettare per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività appartenenti alla medesima tipologia viene determinata per l'intero territorio comunale, non suddiviso in zone, in misura fissa pari a metri lineari 50. La misurazione della distanza intercorrente tra due esercizi dello stesso tipo dovrà sempre effettuarsi sulla base dei numeri civici principali delle due aziende seguendo il percorso stradale più breve.

2. E' consentito, a chi è titolare di un'autorizzazione da almeno 3 anni, il trasferimento purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore a 20 metri.

3. Può essere consentito il trasferimento in altra zona anche prima dei tre anni quando sia dovuto a cause di forza maggiore (es.: crolli, incendi, demolizioni, sfratti esecutivi non determinati da morosità) o legato ad altri gravi motivi non imputabili al soggetto autorizzato, purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore al 30% della distanza minima calcolata ai sensi del precedente comma 1.

2 Sospesa in via temporanea l'attività di partecipazione alla Commissione da parte del personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con provvedimenti della Regione Piemonte: D.G.R. n.38-6874 del 05/8/02 e D.G.R. n.105-6937 del 05/8/02

ARTICOLO 6 - PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E COMUNICAZIONI

1. I provvedimenti di diniego delle domande di autorizzazione devono essere motivati e sono comunicati per iscritto ai richiedenti.

2. Nella comunicazione di accoglimento, da notificarsi agli interessati, vengono indicati gli incombeni necessari per la consegna dell'autorizzazione. L'esecuzione di tali incombeni, consistenti tra l'altro nel conseguimento dell'effettiva disponibilità dei locali, nel possesso del nullaosta igienico sanitario relativo ai medesimi e nell'inizio dell'attività, successivo al rilascio dell'autorizzazione, deve avvenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di notifica della comunicazione di accoglimento, salvo proroga in caso di motivata necessità.

ARTICOLO 7 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Oltre ai requisiti previsti dagli articoli 3 e 5, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):

a) barbieri e parrucchieri: mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.

b) estetisti: mq. 14.

2. Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

ARTICOLO 8 - IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere o estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70;

b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);

c) nei locali deve comunque, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria.

2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili;
- le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza.

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di estetica e parrucchiere, di antilatrina ventilata con porta a chiusura automatica.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 3.5.1990 n. 46.

4. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti. Le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a mt. 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resinoplastico.

5. Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il tagli e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso il parrucchiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

6. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.1956 N. 303).

7. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

8. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti nonché un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso

9. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbieri e parrucchieri devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.

10. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
 - c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
 - d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
 - e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura
 - f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
 - g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati nell'alcool denaturato a 70° o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica delle A.S.L. quale organo di vigilanza competente sul territorio; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo di calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere, devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio. In ogni caso gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121°C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170°C per 2 ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
 - h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
 - i) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
 - l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
 - m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
 - n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
 - o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
 - p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;
 - q) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
 - r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
 - s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.
11. sospeso 3 (Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nei commi precedenti, devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente e sono soggetti al rinnovo di validità secondo le disposizioni dei competenti organi sanitari.)

12. Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere o estetica debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 - 2° comma, punto B della L.R. 26.03.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

13. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

14. Ai titolari degli esercizi già esistenti ai sensi dell'art. 6 comma 6 della L.R. n. 54/92, è concesso un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per adeguarsi alle disposizioni di cui sopra.

ARTICOLO 8 BIS - REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A DOMICILIO

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) - locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'art. 8, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

b) - impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo su parete piastrella fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgere lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'art. 8 punti 6,7,9,10,11,12,13,14 devono essere rispettate.

ARTICOLO 8 TER - ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 9 - SUBINGRESSO

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato ad una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, il quale deve risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 3, comma 1; Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presentata la denuncia inizio attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui agli art. 8 e seguenti del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora, il subentrante non faccia richiesta di voltura entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l'attività.

3. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa domanda deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento, poiché in caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza dell'autorizzazione. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ARTICOLO 10 - CHIUSURA PER FERIE - SOSPENSIONE E DECADENZA - CESSAZIONE

1. Il Sindaco, può stabilire, con propria ordinanza, le modalità per la sospensione delle attività durante il periodo estivo.

2. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, non disciplinata dal comma precedente, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al Sindaco nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di 1 anno; contestualmente alla comunicazione deve essere depositata l'autorizzazione; della ripresa dell'attività deve essere data altresì preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

3. Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.

4. L'autorizzazione può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente Regolamento, previa diffida a rimuovere,

entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

5. L'autorizzazione è altresì revocata qualora:

- a) L'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al Sindaco;
 - b) L'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;
 - c) L'esercizio autorizzato per più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non esercitata.
6. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro 30 giorni dalla cessazione e di restituire l'autorizzazione.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO ESPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI DICHIARAZIONE ANNUALE ATTIVITA'

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.

2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni.

3. Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni Sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

ARTICOLO 12 - VIGILANZA - SANZIONI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1.

2. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell'attività per un massimo per un massimo di 30 giorni.

4. Il Sindaco ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione.

5. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, Il Sindaco dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

6. Per l'attività di estetista esercitata in assenza di autorizzazione o in mancanza dei requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e della Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

ARTICOLO 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le attività, in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le quali risultino utilizzare anche solo una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (solarium, bagno turco, sauna, centri di dimagrimento ecc.), sono assoggettate al presente Regolamento, salvo per quanto riguarda il requisito delle distanze previsto dall'art. 5, ed entro il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore il titolare o il Legale Rappresentante, in caso di società, è tenuto a richiedere al Sindaco un'autorizzazione provvisoria per l'esercizio dell'attività di estetista, che sarà rilasciata, previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, con rilascio del relativo certificato da parte dell'A.S.L., entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda; tale autorizzazione decade se entro 12 mesi dal suo rilascio non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del presente Regolamento. Le autorizzazioni provvisorie summenzionate, nell'arco dei suddetti mesi, non possono essere oggetto di subingresso e/o di trasferimento in altra zona.

2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28-9-72 e successive modifiche e integrazioni.

Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di Estetica

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad un atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici ed elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).
- Apparecchi per inoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1970 N. 1142, DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990 N. 1 E DELLA
LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1992 N. 54**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 25.03.2003 esecutiva dal 17.04.2003

INDICE

- Articolo 1 - Autorizzazione all'esercizio
- Articolo 2 - Autorizzazione: limiti
- Articolo 3 - Autorizzazione: requisiti, procedure
- Articolo 4 - Commissione Comunale
- Articolo 5 - Distanza fra esercizi
- Articolo 6 - Provvedimenti di accoglimento e di diniego
- Articolo 7 - Superfici minime dei locali
- Articolo 8 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate
- Articolo 8 bis - Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio
- Articolo 8 ter - Altre disposizioni igienico sanitarie
- Articolo 9 - Subingresso
- Articolo 10 - Chiusura per ferie - Sospensione e decadenza - Cessazione
- Articolo 11 - Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari - Dichiarazione annuale attività
- Articolo 12 - Vigilanza - Sanzioni
- Articolo 13 - Norme transitorie e finali

ARTICOLO 1 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista sono disciplinate dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. E' necessario il possesso dell'autorizzazione amministrativa per svolgere le attività predette sia in luogo pubblico, sia in luogo privato (alberghi, ospedali, case di cura, palestre, convivenze, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, circoli privati e discoteche, compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica dell'impresa).

3. L'autorizzazione è rilasciata per una o più delle seguenti tipologie:

- a) **Barbiere.** L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività solo per uomo e riguarda il taglio dei capelli e della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.
 - b) **Parrucchiere.** L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività indifferentemente su uomo e donna, e riguarda il taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare teso al mantenimento e miglioramento dell'aspetto estetico della cute, ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetica.
 - c) **Estetista.** Tale autorizzazione consente l'attività di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (allegato A alla Legge e al presente regolamento) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima Legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comunque soggette al presente Regolamento e pertanto a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 54/92, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla L. 1/90, ivi comprese il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento.
4. L'autorizzazione è valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati.

ARTICOLO 2 - AUTORIZZAZIONI: LIMITI

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
2. Le stesse attività possono essere autorizzate anche se svolte in locali di abitazione dell'esercente a condizione che il richiedente ottenga la prescritta autorizzazione sanitaria di cui all'art. 8 del presente Regolamento, e consenta i controlli da parte degli Organi competenti; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico. Possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, palestre e discoteche, sempreché sia stata rilasciata apposita autorizzazione amministrativa nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge 23.12.1970, n. 1142, e della Legge 4.1.1990, n. 1, e soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati.
3. Gli esercenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi.
4. Negli esercizi disciplinati dal presente Regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.
5. Le attività di cui al presente Regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa Comunale, a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi a norma del successivo art. 3 comma 1 con esclusione delle lettere d), e) e dei commi 2 e 3 con istanza al Sindaco, da presentarsi almeno 20 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della relativa Qualifica Professionale. 1
In occasione di manifestazioni organizzate da Enti o Associazioni a scopo umanitario, è sufficiente una comunicazione al Sindaco da parte degli interessati.
6. I Barbieri e Parrucchieri possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico come previsto dal comma 2 dell'art. 9 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1.
7. Le imprese artigiane esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono vendere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, indipendentemente dal possesso di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio.

ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE: REQUISITI, PROCEDURE

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate all'articolo 1, o al trasferimento di esercizi preesistenti, o all'aggiunta o modifica di attività, è rilasciata dal Comune, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisito soggettivo previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, requisito dalla regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della Camera di Commercio;
 - b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi (art. 8 e seguenti);
 - c) Il requisito della qualificazione professionale che deve sussistere:
 - in caso di impresa individuale in capo al richiedente;
 - in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985, n.443, come modificato dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);
 - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo all'unico socio;
 - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo ai soci accomandatari;
 - in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda, la quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (es. malattia);
 - d) della distanza minima, come precisato al successivo art. 5, dagli esercizi con medesima tipologia;
 - e) superficie minima dei locali a norma del successivo art. 7.
2. Una persona fisica non può essere intestataria, quale titolare o Direttore d'Azienda, di più di una autorizzazione. In deroga, può tuttavia essere rilasciata ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.
3. In caso di impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. Ad una stessa società artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/85 e 133/97, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

1 (Sospese con Determinazione della Regione Piemonte n.377 del 20/12/2001 le procedure di rinnovo/ rilascio del libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri ed estetista da parte delle ASL)

4. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio, in locali distinti e separati anche se comunicanti, con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa, purché ci si trovi in presenza delle qualifiche professionali per tutte le attività svolte.

In tal caso le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione alle seguenti condizioni:

a) in caso di subingresso vi è l'obbligo di trasferimento di sede dell'attività ceduta,

b) che siano rispettati tutti i requisiti indicati nel successivo art. 5.

5. Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più della attività autorizzate, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa per tali attività con applicazione delle norme di cui al successivo art. 10.

6. In caso di subingresso in esercizi con più attività (barbiere, parrucchiere ed estetica), tutte le qualificazioni professionali dovranno sussistere in capo al richiedente o ai soci; nel caso in cui manchi la qualificazione per una o più delle attività, si applicano le norme di cui al successivo art. 10, in materia di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione.

ARTICOLO 4 - COMMISSIONE COMUNALE

1. La Commissione consultiva è composta da:

- il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- un rappresentante delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria dei barbieri;
- un rappresentante delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria dei parrucchieri;
- un rappresentante delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria degli estetisti;
- un rappresentante dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- (il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente sul territorio o suo delegato;) sospeso 2
- l'Assessore Delegato Polizia Municipale Corpo dei Vigili Urbani;
- un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato.

2. La funzione di Segretario della Commissione è svolta da un funzionario del Settore Amministrativo competente.

3. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica quattro anni: i suoi membri possono essere rieletti.

4. I rappresentanti delle categorie artigianali e dei sindacati sono designati dalle relative organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti, nel corso del quadriennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissione o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive; in caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.

6. La riunione della Commissione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta: in caso di parità prevale il voto del presidente.

8. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a:

- redazione del regolamento e sue modifiche,
- rilascio di nuove autorizzazioni e richieste di subentro e trasferimento;
- adozione di provvedimenti di annullamento, revoca e decadenza delle autorizzazioni;
- ogni questione riguardante le attività di barbiere, parrucchiere ed estetica per cui si ritenga opportuno procedere alla sua convocazione.

ARTICOLO 5 - DISTANZA TRA ESERCIZI

1. La distanza minima da rispettare per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività appartenenti alla medesima tipologia viene determinata per l'intero territorio comunale, non suddiviso in zone, in misura fissa pari a metri lineari 50. La misurazione della distanza intercorrente tra due esercizi dello stesso tipo dovrà sempre effettuarsi sulla base dei numeri civici principali delle due aziende seguendo il percorso stradale più breve.

2. E' consentito, a chi è titolare di un'autorizzazione da almeno 3 anni, il trasferimento purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore a 20 metri.

3. Può essere consentito il trasferimento in altra zona anche prima dei tre anni quando sia dovuto a cause di forza maggiore (es.: crolli, incendi, demolizioni, sfratti esecutivi non determinati da morosità) o legato ad altri gravi motivi non imputabili al soggetto autorizzato, purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore al 30% della distanza minima calcolata ai sensi del precedente comma 1.

ARTICOLO 6 - PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E COMUNICAZIONI

1. I provvedimenti di diniego delle domande di autorizzazione devono essere motivati e sono comunicati per iscritto ai richiedenti.

2. Nella comunicazione di accoglimento, da notificarsi agli interessati, vengono indicati gli incumbenti necessari per la consegna dell'autorizzazione. L'esecuzione di tali incumbenti, consistenti tra l'altro nel conseguimento

2 Sospesa in via temporanea l'attività di partecipazione alla Commissione da parte del personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con provvedimenti della Regione Piemonte: D.G.R. n.38-6874 del 05/8/02 e D.G.R. n.105-6937 del 05/8/02

dell'effettiva disponibilità dei locali, nel possesso del nullaosta igienico sanitario relativo ai medesimi e nell'inizio dell'attività, successivo al rilascio dell'autorizzazione, deve avvenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di notifica della comunicazione di accoglimento, salvo proroga in caso di motivata necessità.

ARTICOLO 7 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Oltre ai requisiti previsti dagli articoli 3 e 5, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):

a) barbieri e parrucchieri: mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.

b) estetisti: mq. 14.

2. Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

ARTICOLO 8 - IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere o estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70;

b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);

c) nei locali deve comunque, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria.

2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili;

- le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50;

- dotati di lavandino all'interno e di una tazza.

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di estetica e parrucchiere, di antilatrina ventilata con porta a chiusura automatica.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 3.5.1990 n. 46.

4. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti. Le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a mt. 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resinoplastico.

5. Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il tagli e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso il parrucchiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

6. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.1956 N. 303).

7. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

8. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti nonché un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso

9. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere e parrucchiere devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.

10. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;

- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
 - c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
 - d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
 - e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura
 - f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
 - g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati nell'alcool denaturato a 70° o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica delle A.S.L. quale organo di vigilanza competente sul territorio; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo di calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere, devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio. In ogni caso gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121°C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170°C per 2 ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
 - h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
 - i) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
 - l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
 - m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
 - n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
 - o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
 - p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;
 - q) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
 - r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
 - s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.
11. sospeso 3 (Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nei commi precedenti, devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente e sono soggetti al rinnovo di validità secondo le disposizioni dei competenti organi sanitari.)

12. Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere o estetica debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 - 2° comma, punto B della L.R. 26.03.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

13. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

14. Ai titolari degli esercizi già esistenti ai sensi dell'art. 6 comma 6 della L.R. n. 54/92, è concesso un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per adeguarsi alle disposizioni di cui sopra.

ARTICOLO 8 BIS - REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A DOMICILIO

3 (Sospese con Determinazione della Regione Piemonte n.377 del 20/12/2001 le procedure di rinnovo/ rilascio del libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri ed estetista da parte delle ASL)

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) - locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'art. 8, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandini ed alla tazza.

b) - impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo su parete piastrella fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgere lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'art. 8 punti 6,7,9,10,11,12,13,14 devono essere rispettate.

ARTICOLO 8 TER - ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 9 - SUBINGRESSO

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato ad una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, il quale deve risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 3, comma 1; Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presentata la denuncia inizio attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui agli art. 8 e seguenti del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora, il subentrante non faccia richiesta di voltura entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l'attività.

3. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa domanda deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento, poiché in caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza dell'autorizzazione. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ARTICOLO 10 - CHIUSURA PER FERIE - SOSPENSIONE E DECADENZA - CESSAZIONE

1. Il Sindaco, può stabilire, con propria ordinanza, le modalità per la sospensione delle attività durante il periodo estivo.

2. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, non disciplinata dal comma precedente, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al Sindaco nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di 1 anno; contestualmente alla comunicazione deve essere depositata l'autorizzazione; della ripresa dell'attività deve essere data altresì preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

3. Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.

4. L'autorizzazione può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente Regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

5. L'autorizzazione è altresì revocata qualora:

a) L'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al Sindaco;

b) L'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;

c) L'esercizio autorizzato per più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non esercitata.

6. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro 30 giorni dalla cessazione e di restituire l'autorizzazione.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO ESPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI DICHIARAZIONE ANNUALE ATTIVITA'

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.

2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni.

3. Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni Sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

ARTICOLO 12 - VIGILANZA - SANZIONI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1.

2. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni.

4. Il Sindaco ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione.

5. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, Il Sindaco dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

6. Per l'attività di estetista esercitata in assenza di autorizzazione o in mancanza dei requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e della Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

ARTICOLO 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le attività, in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le quali risultino utilizzare anche solo una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (solarium, bagno turco, sauna, centri di dimagrimento ecc.), sono assoggettate al presente Regolamento, salvo per quanto riguarda il requisito delle distanze previsto dall'art. 5, ed entro il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore il titolare o il Legale Rappresentante, in caso di società, è tenuto a richiedere al Sindaco un'autorizzazione provvisoria per l'esercizio dell'attività di estetista, che sarà rilasciata, previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, con rilascio del relativo certificato da parte dell'A.S.L., entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda; tale autorizzazione decade se entro 12 mesi dal suo rilascio non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del presente Regolamento. Le autorizzazioni provvisorie summenzionate, nell'arco dei suddetti mesi, non possono essere oggetto di subingresso e/o di trasferimento in altra zona.

2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28-9-72 e successive modifiche e integrazioni.

Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di Estetica

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad un atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici ed elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).
- Apparecchi per inoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.